

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'interesse individuale del ricorrente relativo all'omessa azione della Commissione europea rispetto al conflitto di interessi del primo ministro ceco, il sig. Andrej Babiš, e il suo interesse ad agire derivano: in primo luogo, da un dovere costituzionale del ricorrente di controllare la corretta adozione degli atti giuridici dell'UE, ivi compreso il bilancio dell'UE (QFP 2021-2027); in secondo luogo, da un dovere costituzionale del ricorrente che gli conferisce il diritto di controllare il primo ministro ceco quando incontra i membri del collegio dei commissari e che comprende il dovere di esercitare responsabilmente la funzione di membro della suddetta commissione speciale del Senato; in terzo luogo, dall'elezione del ricorrente al Senato della Repubblica ceca nel 2018 e dal suo essere in competizione con candidati del partito «ANO», controllato dal primo ministro ceco; in quarto luogo, dal fatto che il ricorrente sia stato oggetto delle stesse minacce di morte ricevute dai deputati del Parlamento europeo appartenenti alla commissione per il controllo dei bilanci (CONT) nel febbraio 2020, per il fatto che avevano cercato di intraprendere azioni riguardo al conflitto di interessi di Andrej Babiš.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che si darebbe luogo a un diniego di giustizia se non si riconoscesse, nel caso di specie, la legittimazione ad agire di un membro del parlamento nazionale di uno Stato membro dell'UE, poiché in tal modo gli si impedirebbe di esercitare anche un controllo indiretto tramite la Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della Commissione europea, potere esecutivo del sistema istituzionale dell'UE.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di agire riguardo al conflitto di interessi del primo ministro ceco, il sig. Andrej Babiš, ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 319, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 <sup>(1)</sup> e con l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono state soddisfatte tutte le condizioni per chiedere alla Commissione di agire, vale a dire: in primo luogo, l'esistenza di un conflitto di interessi del sig. Andrej Babiš; in secondo luogo, la partecipazione del sig. Andrej Babiš agli atti preparatori dell'esecuzione del bilancio dell'UE e, in terzo luogo, il fatto che il conflitto di interessi del sig. Andrej Babiš costituisca una delle «altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE. La Commissione è stata quindi obbligata ad agire, anche se ha omesso di farlo, in quanto non ha adottato alcuna misura dissuasiva per porre fine al conflitto di interessi del primo ministro ceco in ottemperanza al suo obbligo previsto dall'articolo 319, paragrafo 3 e dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e contemplato anche nella seconda frase dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciononostante, dal 2 agosto 2018, i membri del collegio dei commissari, in particolare il presidente, hanno continuato a incontrare il primo ministro ceco e a discutere con lui del QFP 2021-2027, e la Commissione ha continuato a versare aiuti diretti all'agricoltura, non rispettando il divieto del conflitto di interessi, alle società appartenenti ad alcuni gruppi in cui Andrej Babiš è una persona che esercita il controllo e il titolare effettivo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

<sup>(2)</sup> 'Conflitto di interessi e protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca, risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA (2018) 0530 del 13 dicembre 2018 [2018/2975(RSP)].

**Ricorso proposto il 7 giugno 2020 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (NASHE  
MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)**

(Causa T-357/20)

(2020/C 271/53)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* Drushtvo za proizvodstvo, trgovija I usluzi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci (Kavadarci, Repubblica di Macedonia del Nord) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER» — Domanda di registrazione n. 17 967 530

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 1729/2019-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e decidere nel senso dell'autorizzazione alla registrazione del marchio controverso.

**Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Framery / EUIPO — Smartblock (Transportable building)**

(Causa T-373/20)

(2020/C 271/54)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Framery Oy (Tampere, Finlandia) (rappresentante: P. Voutilainen, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Smartblock Oy (Helsinki, Finlandia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello dell'Unione europea n. 3 303 994-00001

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 aprile 2020 nel procedimento R 616/2019-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella sua integralità;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, per il motivo che il disegno o modello contestato ha un carattere individuale e che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, per il motivo che la commissione di ricorso ha erroneamente accettato come dimostrata la divulgazione di un disegno o modello anteriore.